

**COMUNE DI NURACHI  
PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio in data 17.06.2014 n. 8



## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 1 - Disposizioni generali**
- Art. 2 - Occupazioni permanenti e temporanee**
- Art. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni**
- Art. 5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**
- Art. 6 - Prescrizioni per le occupazioni**
- Art. 7 - Divieto temporaneo di occupazione**
- Art. 8 - Decadenza della concessione**
- Art. 9 - Revoca della concessione**
- Art. 10 - Rinnovo delle concessioni**
- Art. 11 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali**

### **C A P O I I**

#### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 12 - Disposizioni generali**
  - Art. 13 - Esclusioni**
  - Art. 14 - Esenzioni**
  - Art. 15 - Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche**
  - Art. 16 - Criteri per la determinazione della tassa**
  - Art. 17 - Tariffe**
  - Art. 18 - Maggiorazioni e riduzioni**
  - Art. 19 - Denuncia e versamento della tassa**
  - Art. 20 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**
  - Art. 21 - Sanzioni**
  - Art. 22 - Arrotondamenti del versamento**
  - Art. 23 - Norme transitorie**
  - Art. 24 - Abrogazione del Regolamento vigente**
-

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE**

**CAPO I  
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Art. 1  
Disposizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

**Art. 2  
Occupazioni permanenti e temporanee**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

**Art. 3  
Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

**Art. 4  
Procedimento per il rilascio delle concessioni**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, che dispone in materia di procedimenti amministrativi, a rendere noto l'avvio del procedimento. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

---

## **Art. 5**

### **Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali, sagre e festività sono disciplinate dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, n. 21 approvato in data 28.05.2009 e modificato con delibera n 30 il 30.07.2013.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni 10

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

## **Art. 6**

### **Prescrizioni per le occupazioni**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

## **Art. 7**

### **Divieto temporaneo di occupazione**

Il Responsabile può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

---

**Art. 8**  
**Decadenza della concessione**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

**Art. 9**  
**Revoca della concessione**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

**Art. 10**  
**Rinnovo delle concessioni**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

**Art. 11**  
**Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

**C A P O I I**  
**TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Art. 12**  
**Disposizioni generali**

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina detto tributo, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello stato e della provincia o al demanio statale. In ordine alle facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dalla vigente normativa, la tassa:  
non è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;

### **Art. 13 Esclusioni**

Oltre a quanto previsto dalla legge, sono escluse dalla tassa.

1. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissio di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obbiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia richiesta né rilasciata nessuna autorizzazione con valenza edilizia;
2. le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture o funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 1, quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
3. gli accessi pedonali effettuati con gradini che costituiscono l'accesso alle abitazioni;

### **Art. 14 Esenzioni**

Oltre a quanto previsto dalla legge, sono esenti dalla tassa:

1. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare sono soggetti passivi del tributo e gli accessi carrabili sprovvisti di cartello di divieto di sosta;
2. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
3. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
4. le occupazioni per soste, fino ad un massimo di un'ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante,
5. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori o piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
6. le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

### **Art. 15 Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche**

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1<sup>a</sup> categoria: Piazza Chiesa e Piazza Sardu;

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2<sup>a</sup> categoria: tutte le altre strade e aree;

---

## **Art. 16**

### **Criteria per la determinazione della tassa**

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per i passi carrabili con cartello di divieto la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo), se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

## **Art. 17**

### **Tariffe**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 15.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 10 ore: riduzione del 30%;
- b) occupazioni da 10 a 15 ore: riduzione del 20%;
- c) occupazioni da 15 fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera. Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:
  - A) Occupazioni da parte di attività ambulanti
  - B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi.
  - C) Occupazioni da parte di produttori agricoli.
  - D) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
  - E) Occupazioni per attività edilizia.
  - F) Occupazioni da parte di attività commerciali.
  - G) Altri tipi di occupazione.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.

## **Art. 18**

### **Maggiorazioni e riduzioni**

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

---

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita del 30 per cento;
- h) per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30 per cento;
- i) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- l) per le occupazioni realizzate da comitati in occasione di festività religiose o culturali la tariffa è ridotta al 30 per cento

## **Art. 19**

### **Denuncia e versamento della tassa**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, contemporaneamente alla data di rilascio dell'atto di concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

Non si fa luogo al versamento se la tassa dovuta non è superiore ad €5,00.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese

o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere:

- effettuato entro 10 mesi dall'inizio dell'occupazione; La tassa, se di importo superiore ad €150,00 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

---

**Art. 20**  
**Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 1, c. 161 della legge 296/2006 e dai D.Lgs. 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento Generale delle Entrate.

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

**Art. 21**  
**Sanzioni**

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).

**Art. 22**  
**Arrotondamenti del versamento**

Il versamento dei tributi locali deve essere eseguito con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**Art. 23**  
**Norme transitorie**

1. Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, mantengono validità fino alla data di scadenza.
2. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.

**Art. 24**  
**Abrogazione del Regolamento vigente**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 5 del 3 febbraio 1995 e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso compatibili.

---